

# CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 11 GENNAIO 2019

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

■ **GLI INTERESSI LEGALI AUMENTANO DAL 1° GENNAIO 2019**

Dal 1° gennaio 2019 la misura del tasso degli interessi legali è aumentata allo 0,8%, quasi triplicando il tasso del 0,3% in vigore fino al 31 dicembre 2018.

■ **I LIMITI 2019 PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

I soggetti in contabilità semplificata devono verificare, all'inizio di ogni anno, il mancato superamento dei limiti previsti per tale regime, con riferimento ai ricavi dell'anno precedente.

■ **BONUS PUBBLICITÀ: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ENTRO IL 31 GENNAIO 2019**

Entro il 31 gennaio 2019 deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva per usufruire del bonus pubblicità. Riepilogo della disciplina e degli adempimenti 2019.

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

■ **FAQ FATTURAZIONE ELETTRONICA**

Con l'entrata in vigore dell'obbligo della fattura elettronica generalizzata dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una serie di FAQ sul tema. Ecco le ultime pubblicate a fine dicembre 2018.

## SCADENZARIO

---

■ **SCADENZARIO DAL 14.01.2019 AL 25.01.2019**

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

**OGGETTO: Gli interessi legali aumentano dal 1° gennaio 2019**

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2018, **il tasso di interesse legale è stato alzato allo 0,8%**, ed è entrato in vigore il **1° gennaio 2019**.

Fino al 31.12.2018 resta valida la misura dello 0,3%.

**GLI INTERESSI LEGALI AUMENTANO DAL 1° GENNAIO 2019**

La misura del tasso d'interesse legale, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche, ma si ricorda che la variazione non scatta automaticamente ogni anno.

Il **tasso d'interesse legale**, infatti, è **calcolato** sulla base:

- ◆ del **rendimento** medio annuo lordo dei **titoli di Stato** di durata non superiore a 12 mesi;
- ◆ del **tasso di inflazione** registrato nell'anno;

se tali valori rimangono invariati, anche il tasso d'interesse legale non subisce modifiche.

**Condizione necessaria** perché il nuovo tasso d'interesse venga applicato è che il **Decreto** del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) venga **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce**.

Si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva sulle modifiche al tasso d'interesse legale subite nel corso degli anni:

**II NUOVO TASSO  
D'INTERESSE  
LEGALE**

NORMA ATTUATIVA	PERIODO DI VALIDITÀ	MISURA TASSO INTERESSE LEGALE
Art. 1284, C.c.	fino al 15.12.1990	5%
Legge n. 353/90	dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
Legge n. 662/96	dal 01.01.1997 al 31.12.1998	5%
DM 10.12.1998	dal 01.01.1999 al 31.12.2000	2,5%
DM 11.12.2000	dal 01.01.2001 al 31.12.2001	3,5%
DM 11.12.2001	dal 01.01.2002 al 31.12.2003	3%
DM 1.12.2003	dal 01.01.2004 al 31.12.2007	2,5%
DM 12.12.2007	dal 01.01.2008 al 31.12.2009	3%
DM 04.12.2009	Dal 01.01.2010 al 31.12.2010	1%
DM 07.12.2010	Dal 01.01.2011 al 31.12.2011	1,5%
DM 12.12.2011	Dal 01.01.2012 al 31.12.2013	2,5%

	DM 12.12.2013	<b>Dal 01.01.2014</b>	<b>1%</b>
	DM 11.12.2014	<b>Dal 01.01.2015</b>	<b>0,5%</b>
	DM 11.12.2015	<b>Dal 01.01.2016</b>	<b>0,2%</b>
	DM 07.12.2016	<b>Dal 01.01.2017</b>	<b>0,1%</b>
	DM 13.12.2017	<b>Dal 01.01.2018</b>	<b>0,3%</b>
	DM 12.12.2018	<b>DAL 01.01.2019</b>	<b>0,8%</b>
<b>RIFLESSI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO</b>	<p>La riduzione del tasso d'interesse legale ha <b>rilevanza</b> anche <b>fiscale</b>, in particolare per quanto riguarda la procedura del <b>ravvedimento operoso</b><sup>1</sup>, che consente al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità in sede di versamento dei tributi, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione.</p> <p>L'istituto consente di versare <b>contestualmente</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>tributo o l'eventuale differenza</b> (se dovuti);</li> <li>◆ la <b>sanzione ridotta</b>;</li> <li>◆ gli <b>interessi moratori calcolati al tasso legale</b> con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento, fino al giorno in cui tale adempimento è effettuato.</li> </ul> <p>Ciò comporta che i contribuenti che intendano <b>ravvedersi nel 2019 per violazioni intervenute entro il 31.12.2018</b>, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ gli <b>interessi calcolati al tasso legale dello 0,3%</b> per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento <b>fino al 31.12.2018</b>;</li> <li>◆ gli <b>interessi calcolati al tasso legale dello 0,8%</b> per il periodo che va <b>dal 01.01.2019 alla data di regolarizzazione della violazione</b>.</li> </ul> <p>Resta fermo che, <b>per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2019 in poi</b>, si applicheranno esclusivamente gli <b>interessi legali nella nuova misura dello 0,8%</b>.</p>		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
 Distinti saluti

<sup>1</sup> Di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti  
**Loro Sedi**

### OGGETTO: I limiti 2019 per la tenuta della contabilità semplificata

Per poter adottare la contabilità semplificata<sup>2</sup>, **le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali** devono aver conseguito **nell'anno precedente** un determinato **ammontare massimo di ricavi**, pari a:

- ◆ **€ 400.000**, per le imprese aventi per oggetto **prestazioni di servizi**;
- ◆ **€ 700.000**, per le imprese aventi per oggetto **altre attività**.

L'**accesso al regime di contabilità semplificata** è ammesso **dall'anno successivo** al rispetto delle soglie. Di conseguenza, le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali che intendono adottare la **contabilità semplificata dal 2019**, devono aver **conseguito nel 2018 ricavi fino a € 400.000** se effettuano attività di prestazioni di **servizi, ovvero € 700.000** in caso di esercizio di **altre attività**.

Nel caso di inizio attività in corso d'anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati all'anno.

Si ricorda, infine, che i soggetti IRES sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria.

<b>I LIMITI 2018 PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA</b>	
<b>TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA</b>	<p>In base all'<b>art. 18 del DPR 600/73</b> è prevista la possibilità da parte delle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>imprese individuali</b>;</li><li>◆ <b>snc, sas e soggetti equiparati</b> ai sensi dell'art. 5 del TUIR;</li><li>◆ <b>enti non commerciali</b> (residenti e non) esercenti un'attività commerciale in via non prevalente,</li></ul> <p>di <b>adottare "naturalmente" il regime di contabilità semplificata</b> qualora <b>nell'anno precedente non sia stato superato</b> il seguente <b>limite di ricavi</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>€ 400.000</b>, per le imprese aventi per oggetto <b>prestazioni di servizi</b>;</li><li>◆ <b>€ 700.000</b>, per le imprese aventi per oggetto <b>altre attività</b>.</li></ul> <p>In tale ipotesi, il regime "semplificato" è <b>applicabile dall'anno successivo</b>. <b>Gli esercenti arti e professioni</b>, invece, <b>adottano sempre</b> come regime "naturale" il <b>regime di contabilità semplificata</b>, fatta salva l'opzione per quella ordinaria, indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.</p>

<sup>2</sup> Regime previsto dall'art. 18 del DPR 600/73.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>IMPRENDITORI INDIVIDUALI</b></li> <li>◆ <b>SOCIETÀ DI PERSONE</b></li> <li>◆ <b>ENTI NON COMMERCIALI</b></li> </ul>	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RICAVI ANNO PRECEDENTE ≤ € 400.000	REGIME CONTABILE "NATURALE" = <b>REGIME SEMPLIFICATO</b>
		ALTRE ATTIVITÀ	RICAVI ANNO PRECEDENTE ≤ € 700.000	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>IMPRENDITORI INDIVIDUALI</b></li> <li>◆ <b>SOCIETÀ DI PERSONE</b></li> <li>◆ <b>ENTI NON COMMERCIALI</b></li> </ul>	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RICAVI ANNO PRECEDENTE > € 400.000	REGIME CONTABILE "NATURALE" = <b>REGIME ORDINARIO</b>
		ALTRE ATTIVITÀ	RICAVI ANNO PRECEDENTE > € 700.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>SOCIETÀ DI CAPITALI</b></li> <li>◆ <b>COOPERATIVE</b></li> <li>◆ <b>ENTI COMMERCIALI</b></li> </ul>	QUALSIASI ATTIVITÀ	NESSUN LIMITE DI RICAVI		
<b>ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIU' ATTIVITA'</b>	<p>Nel caso d'<b>esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività</b>, ai fini dell'ammissione al regime di contabilità semplificata è necessario <b>fare riferimento</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ al limite relativo alle <b>attività diverse da quelle di servizi</b> (€ 700.000) <b>se i ricavi</b> delle attività esercitate <b>non sono distintamente annotati</b>;</li> <li>◆ al limite relativo all'<b>attività prevalente</b> <b>se i ricavi</b> delle attività esercitate sono <b>distintamente annotati</b>. Pertanto: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ se l'attività prevalente esercitata è quella di prestazioni di servizi, il limite di ricavi applicabile è pari a € 400.000;</li> <li>✓ se l'attività prevalente è quella diversa, il limite dei ricavi applicabile è pari a € 700.000.</li> </ul> </li> </ul> <p>Per verificare il regime di contabilità da adottare è necessario<sup>3</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>identificare l'attività prevalente</b>;</li> <li>◆ <b>verificare il limite di ricavi riferiti all'attività prevalente</b>;</li> <li>◆ <b>verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte risulti non superiore a € 700.000.</b></li> </ul>			
	<b>OPZIONE REGIME ORDINARIO</b>	<p><b>Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno</b> qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1 dell'art. 18 del DPR 600/73. <b>Il contribuente può comunque decidere di optare per il regime ordinario</b>: l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, <b>per il periodo stesso e i due successivi</b>.</p> <p style="text-align: center;">Si ricorda tuttavia che, in base all'art. 3 DPR n. 442/97, attualmente in vigore, contenente la disciplina delle opzioni, <b>in caso di regimi contabili</b></p>		

<sup>3</sup> Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 293/E del 18.10.2007.

**l'opzione vincola il contribuente per 1 anno.**

Considerata la contraddittorietà delle due disposizioni, si auspica in merito un chiarimento.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

## INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**

### **OGGETTO: Bonus pubblicità: dichiarazione sostitutiva entro il 31 gennaio 2019**

Entro il 31 gennaio 2019 deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva per usufruire del bonus pubblicità. Riepilogo della disciplina e degli adempimenti 2019.

<b>BONUS PUBBLICITÀ: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ENTRO IL 31 GENNAIO 2019</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>Il <b>credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali</b> riguarda gli investimenti su stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali.</p> <p>L'agevolazione premia gli <b>investimenti 2017 (dal 24 giugno al 31 dicembre 2017) e 2018, nella misura del 75% del valore incrementale</b> degli investimenti effettuati, elevata al 90% nel caso di microimprese, PMI e start up innovative; quest'ultima percentuale "rafforzata" prevista dalla norma istitutiva, non ha trovato concreta applicazione.</p>
<b>PERIODI AGEVOLATI</b>	<p>Il bonus è riconosciuto per gli <b>investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017</b> e per gli <b>investimenti effettuati per tutto il periodo d'imposta 2018</b>. Pertanto, chi era interessato a fruire del credito d'imposta per il 2017 ha dovuto verificare l'incremento delle spese effettuate dal 24 giugno fino a fine 2017, rispetto al medesimo periodo del 2016. Gli interessati al bonus pubblicità per il 2018, invece, hanno dovuto verificare l'incremento rispetto al periodo d'imposta 2017. In entrambi i casi, <b>è richiesto un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente: non è considerato incremento l'aver sostenuto zero spese nell'anno precedente al periodo agevolato.</b></p> <p>Si evidenzia inoltre che per il periodo d'imposta 2017 il bonus è attribuito solo per gli investimenti pubblicitari su stampa (online o cartacea) mentre dal 2018 il bonus è esteso anche alle campagne pubblicitarie su radio e televisione.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto <b>nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati</b>, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziato, <b>che costituisce tetto di spesa. Qualora il numero delle richieste superi l'ammontare delle risorse stanziato è prevista una ripartizione percentuale</b> delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Elenco dei beneficiari "prenotati"</b></p>	<p>In data 21 novembre 2018 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato i dati relativi alle <a href="#">domande di prenotazione</a> in riferimento alle <b>sole richieste presentate a valere per gli investimenti effettuati nel 2018</b>.</p> <p>Le istanze presentate hanno generato un <b>fabbisogno finanziario ampiamente superiore agli stanziamenti</b> finalizzati al bonus pubblicità per l'anno 2018, e pertanto si è provveduto al <b>provvisorio riparto delle risorse disponibili</b>.</p> <p>La somma "teoricamente fruibile" è pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>23% per gli investimenti incrementali sulle radio e televisioni locali,</b></li><li>◆ <b>26% per gli investimenti incrementali sui giornali quotidiani e periodici, cartacei e online.</b></li></ul> <p>Per gli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali, la percentuale di riparto si colloca tra il 23% ed il 26%: in questo caso la percentuale è calcolata sull'investimento incrementale complessivo e varia, oltre che in funzione del differente investimento incrementale su ciascun canale, anche in base all'ammontare dei rispettivi investimenti effettuati nell'anno in corso.</p> <p>I dati relativi agli <b>investimenti incrementali effettuati nell'anno 2017 saranno invece comunicati</b> al Dipartimento competente, da parte dell'Agenzia delle Entrate, <b>dopo il 31 gennaio 2019</b>, insieme ai dati definitivi relativi agli investimenti incrementali realmente effettuati nell'anno 2018, che saranno acquisiti dall'Agenzia dal 1° al 31 gennaio 2019, con le conferme dell'importo "prenotato".</p> <p><b><u>L'ammontare del credito effettivamente fruibile, pertanto, sarà disposto per entrambe le annualità dopo il 31 gennaio 2019 con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;</u></b> gli elenchi dei beneficiari e degli importi concessi saranno pubblicati sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.</p> <p><b>L'utilizzo in compensazione F24 del credito d'imposta spettante potrà essere effettuato solo a seguito della pubblicazione del suddetto provvedimento di concessione.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Adempimenti 2019</b></p>	<p>I soggetti che hanno presentato la comunicazione per accedere al bonus pubblicità devono <b>presentare una dichiarazione sostitutiva</b> nel mese di gennaio 2019, riepilogando gli investimenti effettivamente effettuati nel periodo d'imposta 2018. Tali contribuenti dovranno compilare il medesimo modello presentato per la comunicazione preventiva, barrando la casella "<b>Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati</b>".</p> <p>La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati va resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, <b>sono stati effettivamente realizzati</b> nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.</p> <p>Nel riquadro denominato "<b>Dati degli investimenti e del credito richiesto</b>",</p>

quando viene barrata la casella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", vanno compilate **esclusivamente le colonne 2 e 6**: l'ammontare degli investimenti indicato nelle predette colonne 2 e 6 **non può essere superiore a quello esposto nella "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"**. Se viene indicato un importo superiore, l'applicazione web non consente di proseguire nella compilazione e la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata.

Quando l'ammontare complessivo del credito d'imposta indicato nella dichiarazione sostitutiva è **superiore a 150.000 euro**, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- ◆ di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ◆ di aver indicato nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia" i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.



Se le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modello sono presentate tramite un soggetto incaricato della presentazione telematica, il beneficiario deve consegnare al soggetto incaricato la dichiarazione sostitutiva **debitamente sottoscritta**, unitamente alla copia del proprio documento d'identità.

Il credito d'imposta deve essere inoltre **esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione** e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta **non è cumulabile** con ogni altra agevolazione prevista da normative statali, regionali o europee rispetto alle medesime voci di spese, salvo deroga esplicita posta da successive disposizioni normative.



L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da **apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità** dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento  
Distinti saluti

## Fatturazione elettronica: nuove FAQ dell'Agenzia delle Entrate

### INTRODUZIONE

Con l'entrata in vigore dell'obbligo della fattura elettronica generalizzata dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una serie di FAQ sul tema. Le ultime, pubblicate a fine dicembre 2018, sono riportate di seguito.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. **Voglio usare la mia PEC per inviare le mie fatture elettroniche** ai miei clienti: come devo procedere? Quale indirizzo email devo inserire quando compilo la PEC, quello del cliente o quello del Sistema di Interscambio?
2. Sono un soggetto che svolge **commercio al dettaglio** e che dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione, chiedo se devo **rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell'operazione oppure no e, se sì, che tipo di documento? Una fattura "proforma" potrebbe andar bene?**
3. Le fatture **verso clienti business o consumatori finali residenti a Livigno e a Campione d'Italia** devono essere fatture elettroniche, rispettando le disposizioni dell'art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 e quindi devono essere inviate via SdI?
4. In caso di emissione della fattura elettronica ai sensi del citato art. 34, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, si chiede di conoscere come debba comportarsi una **società cooperativa agricola** di conferimento per conto del socio ai fini del rispetto della emissione e della progressività della fattura prevista dall'art. 21 del d.P.R. n. 633/72. Inoltre, essendo le cooperative agricole - che emettono la fattura per conto dei soci - i destinatari della fattura elettronica, si chiede di sapere in che modo il cedente (socio) possa ricevere la

fattura, e se la cooperativa emittente debba comunque inviargliela con modalità differenti dal processo Sdl.

5. Si chiede di sapere se la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia esclusivamente quella stabilita dall'art. 6 del DM 17 giugno 2014 ovvero sia possibile continuare ad assolvere tale imposta ancora in modalità virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 642/1972.
6. Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d'intento ricevuta.
7. Come si espone in fattura il contributo ENASARCO dell'agente di commercio e dei rappresentanti?
8. Sono un avvocato e sono solito inserire nelle mie fatture le spese che ho anticipato e sostenuto in nome e per conto del mio cliente al fine di farmele rimborsare al momento del pagamento della prestazione: come posso riportarle nella fattura elettronica?
9. L'emissione della fattura differita prevede l'indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall'articolo 21, comma 4, lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l'indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.
10. Sono un'agenzia viaggi organizzatrice ed emetto la fattura ai sensi dell'art. 74ter, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972: come devo compilare la fattura elettronica? Sono obbligato a richiedere una delega, da inviare all'Agenzia delle entrate, all'agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto?

## DOMANDE E RISPOSTE

**D.1 VOGLIO USARE LA MIA PEC PER INVIARE LE MIE FATTURE ELETTRONICHE AI MIEI CLIENTI: COME DEVO PROCEDERE? QUALE INDIRIZZO EMAIL DEVO INSERIRE QUANDO COMPILO LA PEC, QUELLO DEL CLIENTE O QUELLO DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO?**

**R.1.** Per inviare la fattura elettronica ai propri clienti occorre sempre trasmettere il file (XML) della fattura (predisposto con uno dei programmi gratuiti offerti dall'Agenzia delle entrate o con un software di mercato) al Sistema di Interscambio che, esattamente come un postino, provvederà a consegnare in modo sicuro il file della fattura all'indirizzo telematico che il cliente (partita IVA) avrà comunicato.

La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il Sdl, si ha per non emessa.

Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al Sdl, si dovrà:

- a) predisporre il messaggio di PEC
- b) inserire il file XML della fattura elettronica come allegato del messaggio di PEC
- c) inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all'indirizzo [sdi01@pec.fatturapa.it](mailto:sdi01@pec.fatturapa.it).

Una volta ricevuta la PEC, il Sdl comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-Sdl a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.

**D.2 SONO UN SOGGETTO CHE SVOLGE COMMERCIO AL DETTAGLIO E C DAL 1° GENNAIO 2019 DOVRÒ EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI CHE MI RICHIEDERANNO FATTURA IN LUOGO DELLA RICEVUTA O DELLO SCONTRINO FISCALE. POICHÉ È PREVISTO CHE PER I PRIMI SEI MESI DEL 2019 POSSO TRASMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO ENTRO IL TERMINE DELLA LIQUIDAZIONE DEL PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, CHIEDO SE DEVO RILASCIARE UN DOCUMENTO AL CLIENTE AL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE OPPURE NO E, SE SÌ, CHE TIPO DI DOCUMENTO? UNA FATTURA "PROFORMA" POTREBBE ANDAR BENE?**

**R.2.** L'attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 22 del d.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: [...]».

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991). Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

a) in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 696/1996 - da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al Sdl entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico.

Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del d.Lgs. n. 127/15).

In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L'emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell'art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA. Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all'articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall'emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un "documento commerciale"), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo "AltriDatiGestionali" va compilato riportando:

- ◆ nel campo "TipoDato" le parole "NUMERO SCONTRINO" (oppure "NUMERO RICEVUTA" oppure "NUMERO DOC. COMMERCIALE");
- ◆ nel campo "RiferimentoTesto" l'identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
- ◆ nel campo "RiferimentoNumero" il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale); - nel campo "RiferimentoData" la data dello scontrino.

Di seguito un esempio di compilazione del blocco informativo "AltriDatiGestionali" con la procedura web dell'Agenzia delle entrate:

### Modifica Beni e servizi 1

 InfoAssistenza

<b>Descrizione:</b> PASTO - Antipasto, primo, dolce e acqua	
<b>Quantità:</b> 1,00	<b>Prezzo unitario:</b> 12,00
<b>Aliquota IVA:</b> 10%	<b>Natura:</b>
<b>Prezzo totale:</b> 12,00	

<b>Altri dati gestionali 1</b> <span>Elimina</span>	
<b>Tipo dato:</b> N.RICEVUTA	<b>Riferimento testo:</b> DCC12786
<b>Riferimento numero:</b> 56,00	<b>Riferimento data:</b> 15/01/2019

**D.3 LE FATTURE VERSO CLIENTI BUSINESS O CONSUMATORI FINALI RESIDENTI A LIVIGNO E A CAMPIONE D'ITALIA DEVONO ESSERE FATTURE ELETTRONICHE, RISPETTANDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 127/15 E QUINDI DEVONO ESSERE INVIATE VIA SDI?**


**R.3.** Ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Conseguentemente, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni **si considerano operazioni transfrontaliere** e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. "**esterometro**"), disciplinato dall'art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15).

Tuttavia, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia sono identificati con un codice fiscale, per le operazioni in argomento l'operatore IVA residente o stabilito in Italia **potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al Sdi**

- ◆ valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale "00000000"
- ◆ fornendo una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia: in tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro".

**D.4 L'ART. 34, COMMA 7, DEL D.P.R. N. 633/1972 DISPONE CHE: "I PASSAGGI DEI PRODOTTI DI CUI AL COMMA 1 AGLI ENTI, ALLE COOPERATIVE O AGLI ALTRI ORGANISMI ASSOCIATIVI INDICATI AL COMMA 2, LETTERA C), AI FINI DELLA VENDITA, ANCHE PREVIA MANIPOLAZIONE O TRASFORMAZIONE, SI CONSIDERANO EFFETTUATI ALL'ATTO DEL VERSAMENTO DEL PREZZO AI PRODUTTORI AGRICOLI SOCI O ASSOCIATI. L'OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA PUÒ ESSERE ADEMPIUTO DAGLI ENTI STESSI PER CONTO DEI PRODUTTORI AGRICOLI CONFERENTI; IN TAL CASO A QUESTI È CONSEGNATO UN ESEMPLARE DELLA FATTURA AI FINI DEI SUCCESSIVI ADEMPIMENTI PRESCRITTI NEL PRESENTE TITOLO". IN CASO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA AI SENSI DEL CITATO ART. 34, COMMA 7, DEL D.P.R. N. 633/1972, SI CHIEDE DI CONOSCERE COME DEBBA COMPORTARSI UNA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA DI CONFERIMENTO PER CONTO DEL SOCIO AI FINI DEL RISPETTO DELLA EMISSIONE E DELLA PROGRESSIVITÀ DELLA FATTURA PREVISTA DALL'ART. 21 DEL D.P.R. N. 633/72, INOLTRE, ESSENDO LE COOPERATIVE AGRICOLE - CHE EMETTONO LA FATTURA PER CONTO DEI SOCI - I DESTINATARI DELLA FATTURA ELETTRONICA, SI CHIEDE DI SAPERE IN CHE MODO IL CEDENTE (SOCIO) POSSA RICEVERE LA FATTURA, E SE LA COOPERATIVA EMITTENTE DEBBA COMUNQUE INVIARGLIELA CON MODALITÀ DIFFERENTI DAL PROCESSO SDI.**

**R.4.** Circa il primo quesito, si ritiene che, la società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente (es. 1/Cop\_\_, 2/Cop\_\_, ecc). In tal modo, le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno proaressive con riferimento al sinaolo socio. e saranno distinte da



Form fields and sections visible in the screenshot:

- CAP: 80100
- Comune: Napoli
- Provincia: Napoli
- Nazione: Italia
- Salva i miei dati
- Terzo intermediario o Soggetto emittente (checkbox checked)
- Soggetto emittente (checkbox checked)
- Terzo intermediario o Soggetto emittente (Section header)
- Partita IVA: IT 12345678901
- Codice fiscale:
- Denominazione: Società cooperativa Alfa
- Nome:
- Cognome:
- Titolo:
- Codice EORI:
- Soggetto emittente (Section header)
- Soggetto emittente: Cessionario / Committente


In merito al secondo quesito, nel predisporre la fattura elettronica la cooperativa può inserire il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura: in tal caso, affinché il socio abbia un esemplare della fattura, la cooperativa deve comunicare al produttore agricolo socio di avere emesso la fattura e deve trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal Sdl), ricordando al socio che può consultare o scaricare la fattura elettronica anche nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

**D.5 SI CHIEDE DI SAPERE SE LA MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE SIA ESCLUSIVAMENTE QUELLA STABILITA DALL'ART. 6 DEL DM 17 GIUGNO 2014 OVVERO SIA POSSIBILE CONTINUARE AD ASSOLVERE TALE IMPOSTA ANCORA IN MODALITÀ VIRTUALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL D.P.R. 642/1972**


**R.5.** Primariamente si ricorda che, nel caso di assoggettamento ad imposta di bollo, occorrerà valorizzare il blocco "DatiBollo" con l'importo dell'imposta: Si ricorda, poi, che l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve esclusivamente con la modalità disciplinata dall'articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (unica soluzione con modello F24). I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunciare all'autorizzazione nelle modalità previste dall'articolo 15, comma 10, del citato d.P.R. 642/1972.

**D.6 SIAMO UNA SOCIETÀ DI CAPITALI, FORNITRICE DI UN ESPORTATORE ABITUALE. VORREMMO SAPERE COME INDICARE SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA IL NUMERO E LA DATA DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO RICEVUTA.**

**R.6.** La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d'intento. Tale informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, come ad esempio il campo "Causale", ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco "Altri dati gestionali". Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate, il campo "Causale" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù "Altri dati" della sezione "Dati della fattura" come riportato nell'immagine seguente:



mentre il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione "Beni e servizi" come riportato nell'immagine seguente:



**D.7 LE FATTURE VERSO CLIENTI BUSINESS O CONSUMATORI FINALI RESIDENTI A LIVIGNO E A CAMPIONE D'ITALIA DEVONO ESSERE FATTURE ELETTRONICHE, RISPETTANDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 127/15 E QUINDI DEVONO ESSERE INVIATE VIA SDI?**

**R.7.** Il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una "Cassa previdenziale" (che usualmente concorre alla determinazione dell'imponibile cui applicare l'IVA), ma la sua gestione è simile a quella di una "ritenuta".

Attualmente, per poter rappresentare nella fattura elettronica il contributo ENASARCO è possibile utilizzare il blocco "AltriDatiGestionali" con il seguente dettaglio: – 2.2.1.16.1 = CASSA-PREV – 2.2.1.16.2 ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice TC07 presente nelle

specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18 – 2.2.1.16.3 importo del contributo – 2.2.1.16.4 il dato può non essere valorizzato.

E' appena il caso di evidenziare che i suggerimenti sopra formulati possono valere anche per altre tipologie di contributi che hanno una gestione simile a quella del contributo ENASARCO.

**Altri dati gestionali 1** 

<b>Tipo dato:*</b> CASSA PREV <span style="float: right;"></span>	<b>Riferimento testo:</b> TC07 - ENASARCO (8,25%) <span style="float: right;"></span>
<b>Riferimento numero:</b> 82,50 <span style="float: right;"></span>	<b>Riferimento data:</b> <input style="width: 90%;" type="text"/> <span style="float: right;"></span>

**D.8 SONO UN AVVOCATO E SONO SOLITO INSERIRE NELLE MIE FATTURE LE SPESE CHE HO ANTICIPATO E SOSTENUTO IN NOME E PER CONTO DEL MIO CLIENTE AL FINE DI FARMELE RIMBORSARE AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE: COME POSSO RIPORTARLE NELLA FATTURA ELETTRONICA?**

**R.8.** Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/72, le spese anticipate in nome e per conto del cliente non concorrono alla formazione della base imponibile e quindi al calcolo dell'IVA, purchè opportunamente documentate. Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco "DatiBeniServizi" riportando l'importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell'aliquota IVA, il codice natura "N1" ("escluse ex art. 15"). Un'altra modalità di riportare in fattura le spese può essere quella di utilizzare il blocco "Altri dati gestionali", ricordandosi poi di aggiungere al valore del totale dell'importo del documento quello delle spese in argomento (si ricorda che il blocco "Altri dati gestionali" è selezionabile nella

**ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NELLA SEZIONE "DatiBeniServizi"**  
**Aggiungi Beni e servizi 2**

**Descrizione:\***  
 SPESE AMMINISTRATIVE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE 

<b>Quantità:</b> 1,00 <span style="float: right;"></span>	<b>Prezzo unitario:*</b> 100,00 <span style="float: right;"></span>
<b>Aliquota IVA:*</b> 0% <span style="float: right;"></span>	<b>Natura:</b> Escluse ex art. 15 <span style="float: right;"></span>
<b>Prezzo totale:*</b> 100,00 <span style="float: right;"></span>	

**ESEMPIO SPESE ANTICIPATE INSERITE NEL BLOCCO "AltriDatiGestionali"**

**Modifica Beni e servizi 1** 

<b>Descrizione:*</b> Prestazione professionale - consulenza civilistica per il sinistro avvenuto il 12/5/2016 <span style="float: right;"></span>	
<b>Quantità:</b> 1,00 <span style="float: right;"></span>	<b>Prezzo unitario:*</b> 1.000,00 <span style="float: right;"></span>
<b>Aliquota IVA:*</b> 22% <span style="float: right;"></span>	<b>Natura:</b> <input style="width: 90%;" type="text"/> <span style="float: right;"></span>
<b>Prezzo totale:*</b> 1.000,00 <span style="float: right;"></span>	

**Altri dati:**

- Tipo cessione prestazione
- Codice articolo
- Unità di misura
- Data inizio periodo
- Data fine periodo
- Sconto maggiorazione
- Ritenuta

Si ricorda che, al contrario delle spese effettuate in nome e per conto del cliente, le spese "forfettarie" previste dalla Legge Forense (art. 13 della Legge n. 247/2012) concorrono – insieme ai compensi – sia all'imponibile, e quindi al calcolo dell'IVA, sia al contributo Cassa Forense. Conseguentemente, tali spese potranno formare oggetto di apposito blocco "DatiBeniServizi" con inserimento dell'aliquota IVA della prestazione.

**D.9 L'EMISSIONE DELLA FATTURA DIFFERITA PREVEDE L'INDICAZIONE DEL DETTAGLIO DELLE OPERAZIONI (COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 21, COMMA 4, LETT. A), D.P.R. N. 633/72). NEL CASO DI CESSIONI DI BENI, TALE ADEMPIMENTO È SODDISFATTO INDICANDO I RIFERIMENTI DEI DDT, SENZA ALLEGARE E GLI STESSI. AL RIGUARDO, LA CIRCOLARE N. 18/E DEL 24 GIUGNO 2014, NEL DETTARE ISTRUZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, HA PRECISATO CHE NEL CASO DI CESSIONI DI BENI, LA FATTURA DIFFERITA PUÒ CONTENERE ANCHE SOLO L'INDICAZIONE DELLA DATA E DEL NUMERO DEL DDT O DEL DOCUMENTO IDONEO AVENTE LE CARATTERISTICHE DI CUI AL DPR 472/97. SI CHIEDE DI CONOSCERE COME DEVONO ESSERE CONSERVATI I DDT EMESSI IN CASO DI FATTURA DIFFERITA**

**R.9.** I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l'operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall'Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB. Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l'avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d'incarico oppure la relazione professionale.

**D.10 SONO UN'AGENZIA VIAGGI ORGANIZZATRICE ED EMETTO LA FATTURA AI SENSI DELL'ART. 74TER, COMMA 8, DEL D.P.R. N. 633/1972: COME DEVO COMPILARE LA FATTURA ELETTRONICA? SONO OBBLIGATO A RICHIEDERE UNA DELEGA, DA INVIARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ALL'AGENZIA VIAGGI INTERMEDIARIA PER EMETTERE LA FATTURA PER SUO CONTO?**

**R.10.** L'agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria ("Tipo Documento" TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell'agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi "Terzo Intermediario o Soggetto emittente" e "Soggetto emittente") ed inserendo – in luogo dell'aliquota IVA – il codice natura – N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili; – N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili. L'emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all'Agenzia delle entrate di delega.

## LO SCADENZARIO DAL 14.01.2019 AL 25.01.2019

Martedì <b>15 Gennaio 2019</b>	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nel 2019 devono comunicarlo ai propri sostituiti, lavoratori dipendenti e pensionati.
Martedì <b>15 Gennaio 2019</b>	I commercianti al minuto e assimilati, nonché gli operatori della GDO che adottano la trasmissione telematica dei corrispettivi, devono procedere alla registrazione delle operazioni effettuate nel mese di dicembre 2018 per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Martedì <b>15 Gennaio 2019</b>	Termine ultimo per effettuare l'annotazione in un unico documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di dicembre 2018.
Martedì <b>15 Gennaio 2019</b>	Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di dicembre 2018, risultanti da DdT o da altro documento idoneo.
Martedì <b>15 Gennaio 2019</b>	Le ASD, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro loco che hanno optato per il regime forfetario (ex art. 1 L. 398/1991) devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali nel mese di dicembre 2018.
Mercoledì <b>16 Gennaio 2019</b>	I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il dicembre 2018 (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre)
Mercoledì <b>16 Gennaio 2019</b>	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di dicembre 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Mercoledì <b>16 Gennaio 2019</b>	I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva Irpef e addizionali pari al 10%, sulle somme erogate, nel mese di dicembre 2018, ai dipendenti del settore privato in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e

innovazione

---

**Mercoledì 16 Gennaio 2019**

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve.

---

**Mercoledì 16 Gennaio 2019**

Le società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono versare le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, nonché le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.

---

**Venerdì 25 Gennaio 2019**

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di dicembre 2018, quelli con obbligo trimestrale gli elenchi relativi alle operazioni del quarto trimestre 2018.

---